



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Firenze, aprile 2018



Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

“Prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013”

D’iniziativa dei Consiglieri:


CRISTIANO SCARAVITSCHI

Proposta di legge regionale

Prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013

Preambolo
Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico);

Vista la legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4 (Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013);

Considerato quanto segue:

1. È necessario, in conformità al principio della leale collaborazione istituzionale, riformulare il punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 4/2018, per una più appropriata esplicitazione delle potestà esercitabili dalla Regione in materia di giochi leciti ai sensi della giurisprudenza costituzionale, recependo le osservazioni formulate dal Governo nell'ambito del procedimento di controllo della l.r. 4/2018 svolto ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Approva la presente legge

Art. 1
Competenza delle regioni.
Sostituzione del punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013

1. Il punto 3 del preambolo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico) è sostituito dal seguente:

“3. La Corte costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300, e 11 maggio 2017, n. 108, ha riconosciuto alle regioni la possibilità di legiferare in materia di regolamentazione dei giochi leciti, al fine di tutelare categorie di persone socialmente a rischio e per la prevenzione della ludopatia;”.

Relazione illustrativa

La l.r. 4/2018 ha innovato sotto vari profili la disciplina dettata dalla l.r. 57/2013 in materia di prevenzione del gioco d'azzardo patologico, intervenendo anche sul preambolo di quest'ultima legge per ragioni di coordinamento tecnico.

In sede di controllo governativo, il Ministero dell'Interno ha eccepito che la nuova formulazione del punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 2, 2 della l.r. 4/2018, attribuirebbe alla potestà regionale "una generica competenza in materia di prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico", suscettibile di determinare una interferenza regionale rispetto alla potestà esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Lo stesso Ministero ritiene che "la precedente formulazione del preambolo. 3 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 che si limitava a riconoscere alle regioni la potestà di legiferare in materia di giochi leciti, al fine di tutelare categorie di persone socialmente a rischio appare più appropriata".

L'ufficio legislativo del Consiglio regionale ha inviato le proprie controdeduzioni tecniche, ribadendo che il legislatore regionale è intervenuto in materia nell'esercizio delle proprie competenze normative sanitarie e sociali.

A fronte di tali controdeduzioni, il Governo ha ritenuto di non impugnare la l.r.4/2018, chiedendo alla Regione, che si è impegnata in tale senso, di adeguare il preambolo della l.r. 57/2013 al suddetto rilievo ministeriale, in conformità al principio della leale collaborazione istituzionale.